

ALLEGATO 3

IPOTESI B:

MODIFICA DELLA PIANTA ORGANICA STABILE DELL'AGENZIA E DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - AUMENTO DEL BUDGET E ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA IN TEMA DI AUTOFINANZIAMENTO*

**nota metodologica: le modifiche normative sono evidenziate in corsivo e sottolineato e, ove necessario, con il barrato.*

PROPOSTE DI MODIFICA LEGISLATIVA AL D. LGS. 6 settembre 2011. N. 159 (c.d. codice antimafia)

Libro I del D. Lgs. n. 159/2011 (versione vigente)	Libro I del D. Lgs. n. 159/2011 (versione risultante dagli emendamenti)
Art. 51 Regime fiscale	Art. 51 Regime fiscale
<p>1. I redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad essere assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste dall'articolo 6 del testo unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le medesime modalità applicate prima del sequestro.</p> <p>2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati, relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è tassato in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e quelli a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.</p> <p>3. In caso di confisca la tassazione operata in via provvisoria si considera definitiva. In caso di revoca del sequestro l'Agenzia delle Entrate effettua la liquidazione definitiva delle imposte sui redditi calcolate in via provvisoria nei confronti del soggetto sottoposto alla misura cautelare.</p>	<p>1. I redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad essere assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste dall'articolo 6 del testo unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le medesime modalità applicate prima del sequestro.</p> <p>2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati, relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è tassato in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e quelli a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.</p> <p>3. In caso di confisca la tassazione operata in via provvisoria si considera definitiva. In caso di revoca del sequestro l'Agenzia delle Entrate effettua la liquidazione definitiva delle imposte sui redditi calcolate in via provvisoria nei confronti del soggetto sottoposto alla misura cautelare.</p> <p><u>4. Sino alla confisca definitiva gli immobili non sono soggetti a imposte, tasse e tributi di carattere nazionale e locale. In caso di revoca della confisca, l'amministratore giudiziario comunica all'Agenzia delle Entrate e agli altri enti competenti l'avvenuta revoca al fine</u></p>

SISTEMA INFORMATICO PER LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

	<p><u>di poter effettuare la liquidazione delle imposte per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.</u> <u>In caso di confisca definitiva, i beni immobili, anche prima della destinazione o assegnazione, sono esenti da ogni imposta, tassa o tributo di carattere nazionale e locale.</u></p>
<p>Libro III del D. Lgs. n. 159/2011 (versione vigente)</p>	<p>Libro III del D. Lgs. n. 159/2011 (versione risultante dagli emendamenti)</p>
<p>Art. 110 L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata</p> <p>1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.</p> <p>2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:</p> <p>a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;</p> <p>b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;</p> <p>c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51,</p>	<p>Art. 110 L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata</p> <p>1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.</p> <p>2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:</p> <p>a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;</p> <p>b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e <u>eustodia</u> dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;</p> <p>c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e <u>eustodia</u> dei beni sequestrati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, <u>nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51,</u></p>

<p>comma 3-bis, del codice di procedura penale, e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare;</p> <p>d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;</p> <p>e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;</p> <p>f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.</p> <p>3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.</p>	<p>comma 3-bis, del codice di procedura penale, e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare;</p> <p>d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;</p> <p>e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, <u>in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;</u></p> <p>f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.</p> <p>3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.</p>
<p align="center">Libro III del D. Lgs. n. 159/2011 (versione vigente)</p>	<p align="center">Libro III del D. Lgs. n. 159/2011 (versione risultante dagli emendamenti)</p>
<p align="center">Art. 112</p> <p>Attribuzioni degli organi dell'Agenzia</p> <p>1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.</p> <p>2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni confiscati anche in via non definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le</p>	<p align="center">Art. 112</p> <p>Attribuzioni degli organi dell'Agenzia</p> <p>1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.</p> <p>2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni confiscati anche in via non definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le</p>

prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.

3. L'Agenzia per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.

4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:

a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;

b) programma l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca;

c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;

d) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera b);

e) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

f) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

g) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;

h) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;

prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.

3. L'Agenzia per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.

4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:

a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;

b) programma l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca;

c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;

~~d) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all'articolo~~

~~48, comma 3, lettera b);~~
d) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

~~f) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;~~

~~g) f) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;~~

~~h) g) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;~~

<p>i) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;</p> <p>l) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;</p> <p>m) adotta un regolamento di organizzazione interna.</p> <p>5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, di enti e associazioni di volta in volta interessati e l'autorità giudiziaria.</p> <p>6. Il collegio dei revisori provvede:</p> <p>a) al riscontro degli atti di gestione;</p> <p>b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;</p> <p>c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.</p>	<p>h) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;</p> <p>l)-i) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;</p> <p>m) l) adotta un regolamento di organizzazione interna.</p> <p>5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, di enti e associazioni di volta in volta interessati e l'autorità giudiziaria.</p> <p>6. Il collegio dei revisori provvede:</p> <p>a) al riscontro degli atti di gestione;</p> <p>b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;</p> <p>c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.</p>
<p align="center">Libro III del D. Lgs. n. 159/2011 (versione vigente)</p>	<p align="center">Libro III del D. Lgs. n. 159/2011 (versione risultante dagli emendamenti)</p>
<p align="center">Art. 113 Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia</p> <p>1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:</p> <p>a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia;</p> <p>b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;</p> <p>c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da</p>	<p align="center">Art. 113 Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia</p> <p>1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:</p> <p>a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia;</p> <p>b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;</p> <p>c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da</p>

<p>effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.</p> <p>2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.</p> <p>3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni non onerose.</p> <p>4. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.</p>	<p>effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.</p> <p>2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.</p> <p>3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni <u>anche non onerose e ha diritto di accedere gratuitamente alle banche di dati utilizzate dalle predette amministrazioni, enti pubblici e Agenzie fiscali.</u></p> <p>4. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.</p>
<p>Libro III del D. Lgs. n. 159/2011 (versione vigente)</p>	<p>Libro III del D. Lgs. n. 159/2011 (versione risultante dagli emendamenti)</p>
	<p>Art. 117 bis Disciplina definitiva</p> <p><u>1. Successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art 113 la dotazione organica dell'Agenzia è determinata in 100 unità, con provvedimento del Direttore. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, ivi compresa l'Agenzia del Demanio, dagli enti territoriali, anche in servizio presso l'Agenzia in posizione di comando o di distacco, sulla base della sola istanza del richiedente e in deroga a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge, è inquadrato, a domanda, con effetto immediato nei ruoli dell'Agenzia, previa valutazione positiva e comparativa della professionalità e dei titoli di servizio e di studio in relazione alla fascia o profilo da ricoprire, posseduti dal dipendente al momento della presentazione della domanda. Si applicano le disposizioni</u></p>

	<p><u>dei regolamenti di cui all'art. 113.</u></p> <p><u>2. Al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia, il Direttore è autorizzato a stipulare contratti di lavoro anche a tempo determinato.</u></p>
<p>Libro III del D. Lgs. n. 159/2011 (versione vigente)</p>	<p>Libro III del D. Lgs. n. 159/2011 (versione risultante dagli emendamenti)</p>
<p>Art. 118</p> <p>Disposizioni finanziarie</p> <p>1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli relativi alle spese di personale di cui all'articolo 117, commi 2 e 4, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2010 e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto a 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, nonché quanto a 150 mila euro per l'anno 2010 e 200 mila euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal potenziamento dell'attività istituzionale e dallo sviluppo organizzativo delle strutture ai sensi dell'articolo 117, comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p> <p>3. All'attuazione delle disposizioni del titolo III, capo V, si provvede nei limiti delle risorse già destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno.</p>	<p>Art. 118</p> <p>Disposizioni finanziarie</p> <p><u>1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli relativi alle spese di personale di cui all'articolo 117 e 117 bis, pari a 10,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante, per 200 mila euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.</u></p>

PROPOSTE DI MODIFICA LEGISLATIVA:

- art. 12 sexies DL 08.06.1992, n. 306

Art. 12 sexies (versione vigente)	Art. 12 sexies (versione risultante dagli emendamenti)
<p>1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché dall'art. 12-<i>quinquies</i>, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.</p> <p>2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste</p>	<p>1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché dall'art. 12-<i>quinquies</i>, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.</p> <p>2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste</p>

dall' art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché dall'articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall' art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le

dall' art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché dall'articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall' art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le

persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell' art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.

4-bis Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli *2-quater* e da *2-sexies* a *2-duodecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni, adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi. Le medesime disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi il tribunale nomina un amministratore. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in

persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell' art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.

4-bis Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dagli articoli *2-quater* e da *2-sexies* a *2-duodecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, si applicano **ai in tutti i casi** di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, dall'art. 640 quater del codice di procedura penale nonché nelle ipotesi di confisca previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. ~~Le medesime disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi il tribunale nomina un amministratore.~~ Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo

<p>parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.</p> <p>4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.</p>	<p>di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.</p> <p>4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.</p>
--	---

MODIFICA AL REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA DI CUI AI D.P.R. N. 235 DEL 15.12.2011 PUBBLICATO NELLA G.U. - SERIE GENERALE N.50 DEL 29.02.2012

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA SULL'ORGANIZZAZIONE E
LA DOTAZIONE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI PER IL
FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER
L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E
CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 113, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO
LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che prevede l'emanazione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina della organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

Visto l'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze.

il seguente regolamento:

CAPO I
Organizzazione

ART. 1

(Articolazione organizzativa)

1. Sono organi dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata Agenzia, il Direttore, il Consiglio direttivo e il Collegio dei Revisori.
2. L'Agenzia è articolata in unità organizzative con funzioni e compiti di programmazione, indirizzo operativo, coordinamento e controllo inerenti l'amministrazione, la custodia e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché le connesse attività di supporto.
3. L'articolazione interna e le competenze delle unità organizzative è stabilita sono stabilite con atto del Direttore dell'Agenzia, previamente comunicato al Ministro dell'interno.
4. L'Agenzia, su proposta del Direttore, previa comunicazione al Ministro dell'interno, provvede, con delibera del Consiglio direttivo, in relazione a particolari esigenze, nelle Regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, all'istituzione di sedi secondarie di cui all'articolo 3.
5. Le unità organizzative e le sedi secondarie operano nel rispetto delle direttive di indirizzo e coordinamento emanate dal Direttore dell'Agenzia, sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.

ART. 2

(Unità organizzative e sedi secondarie)

1. Costituiscono uffici di livello dirigenziale:

- a) ~~Direzione per la pianificazione strategica e le risorse umane, che svolge le seguenti funzioni e compiti: supporto agli organi dell'Agenzia per l'esercizio dei compiti e funzioni loro attribuiti dalla vigente normativa, con particolare riferimento a quelli di indirizzo, pianificazione strategica, programmazione e verifica della congruenza tra i risultati conseguiti dall'Agenzia e gli obiettivi della pianificazione strategica; raccordo tra gli organi e la struttura organizzativa dell'Agenzia; selezione, gestione, formazione e trattamento giuridico ed economico del personale; relazioni sindacali; organizzazione del lavoro; ciclo di gestione della performance organizzativa e individuale e controllo di gestione; trattazione degli affari contenziosi, con esclusione di quelli inerenti ai beni sequestrati e confiscati, e rapporti con l'Avvocatura dello Stato; ispezioni, inchieste e controlli interni;~~
- b) ~~l'Ufficio per i beni sequestrati e confiscati, che svolge le funzioni e compiti di programmazione, indirizzo operativo, coordinamento e controllo in ordine alle attività di amministrazione, custodia e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e alle attività ad esse conseguenti o comunque connesse, compresi i rapporti con l'Autorità giudiziaria, con Equitalia Giustizia S.p.A. in relazione al Fondo unico giustizia, con l'Agenzia delle entrate per gli aspetti fiscali e con ogni altro Ente o Amministrazione a vario titolo coinvolto nelle predette attività. In tali ambiti, in particolare indirizza, coadiuva, controlla e monitora le sedi territoriali dell'Agenzia nei seguenti settori: analisi, gestione e valorizzazione dei beni mobili e immobili e dei complessi aziendali, compreso il controllo delle gestioni societarie; gestione dei rapporti con gli amministratori fiduciari, compreso il controllo sull'attività da essi espletata, con poteri di conferma e revoca dell'incarico; trattazione degli affari contenziosi in materia;~~

- c) ~~L'Ufficio per i servizi informativi e l'amministrazione generale, che svolge le seguenti funzioni e compiti: definizione delle linee evolutive, sviluppo e gestione operativa delle tecnologie informatiche e telematiche per il supporto operativo, l'informazione e la comunicazione dell'Agenzia e delle relative procedure di sicurezza; progettazione e realizzazione dei flussi informativi di scambio con altri soggetti istituzionali; sviluppo e conduzione dei siti Intranet e Internet; logistica delle sedi di servizio; gestione della pubblicazione di bandi ed avvisi legali; relazioni esterne e con gli organi di informazione; sviluppo e funzionamento dei flussi documentali; segreteria di sicurezza; sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela della riservatezza dei dati personali; altri affari generali;~~
- d) ~~L'Ufficio per i servizi economico finanziari, che svolge le seguenti funzioni e compiti: elaborazione delle previsioni del fabbisogno finanziario; gestione della contabilità, dei flussi finanziari e degli adempimenti fiscali; predisposizione del bilancio e del conto consuntivo; rapporti con la Corte dei conti per i controlli sulla gestione finanziaria; pianificazione delle procedure di approvvigionamento dell'Agenzia, attività negoziali relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori; conservazione dei beni mobili e immobili in uso e di proprietà dell'Agenzia; amministrazione economica e previdenziale del personale in servizio e in quiescenza, degli organi dell'Agenzia e dei consulenti ed esperti esterni;~~
- e) ~~L'Ufficio per le relazioni internazionali e istituzionali e per gli affari normativi, che svolge le seguenti funzioni e compiti: rapporti con l'Unione europea in ogni sua articolazione istituzionale, partecipazione dell'Agenzia a progetti comunitari e internazionali, utilizzazione dei fondi strutturali europei; rapporti e relazioni periodiche ai Ministri dell'interno e della giustizia; elaborazione della normativa la cui applicazione è demandata all'Agenzia, nonché delle convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni.~~

2. ~~La Direzione di cui al comma 1, lettera a), costituisce ufficio di livello dirigenziale generale.~~

1. **Gli uffici dirigenziali e le competenze delle unità organizzative sono stabilite con atto del Direttore dell'Agenzia, previamente comunicato al Ministro dell'interno.**
2. **Il Direttore dell'Agenzia con proprio atto previamente comunicato al Ministro dell'interno attribuisce a dirigente di livello generale le funzioni vicarie.**

(Sedi secondarie)

3. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti operativi, compresi quelli ispettivi, relativi all'amministrazione, custodia e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previsti dall'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché le connesse funzioni di supporto, anche attraverso le sedi secondarie, che possono essere individuate nel numero massimo di sei.

4. ~~Le sedi di cui al comma 1 non costituiscono uffici di livello dirigenziale.~~

ART. 3

(Poteri di organizzazione)

1. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta un regolamento di organizzazione interna.
2. Il Direttore dell'Agenzia, con propri atti, da comunicare previamente al Ministro dell'interno:
 - a) sovrintende all'attività delle unità organizzative, delle sedi secondarie e delle strutture temporanee di cui all'articolo 13, ove istituite, assicurandone l'unicità di indirizzo amministrativo, il coordinamento, nonché la continuità e l'efficace svolgimento dei

compiti affidati, anche mediante l'attribuzione di specifici compiti, poteri e responsabilità ai dirigenti o mediante l'utilizzazione di professionalità esterne;

- b) distribuisce le risorse umane e strumentali;
 - c) assegna le risorse finanziarie disponibili;
 - d) esercita ogni altro potere organizzativo a lui attribuito dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dal presente regolamento e dagli atti regolamentari interni dell'Agenzia.
3. ~~In caso di assenza o impedimento temporanei del Direttore le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dal dirigente della Direzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).~~

CAPO II

Ordinamento e dotazione del personale

ART. 4

(Ordinamento del personale)

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Agenzia è disciplinato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi nazionali, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo.
2. Fino alla sottoscrizione dell'accordo per la definizione dei comparti di contrattazione di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di ruolo dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale del comparto **Ministeri Agenzie fiscali**.

ART. 5

(Dotazione di personale)

1. La dotazione di personale dell'Agenzia è fissata, **dopo la fase di prima applicazione delle disposizioni del libro terzo titolo secondo del decreto legislativo 159/2011 in 100 30** unità ed è suddivisa in qualifiche dirigenziali e non, ~~secondo i contingenti riportati nella tabella A che costituisce parte integrante del presente regolamento~~. Nell'ambito della area funzionale terza del sistema di classificazione del personale non dirigenziale ~~sono individuati~~ **il contratto collettivo integrativo dell'Agenzia individuerà** un settore professionale ed un settore tecnico-amministrativo-contabile.
2. Il personale dell'area dirigenziale svolge le funzioni previste dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto non attribuite espressamente al Direttore dell'Agenzia con le disposizioni del presente regolamento, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e degli atti regolamentari interni dell'Agenzia.
3. Al personale del settore professionale ~~sono~~ **saranno** attribuite funzioni richiedenti elevata competenza, iniziativa e capacità in settori specialistici quali: l'analisi, gestione e valorizzazione dei beni e processi aziendali e dei beni immobili a vocazione produttiva, anche ai fini della tutela e dello sviluppo dei livelli occupazionali; l'analisi di fattibilità tecnico-economica e la valutazione degli investimenti; il controllo delle gestioni societarie anche attraverso la verifica dell'attendibilità dei bilanci, conti, scritture e ogni

altro documento contabile; la tutela degli interessi dell'Agenzia nelle assemblee societarie; la difesa degli interessi dell'Agenzia in sede giudiziale e stragiudiziale.

4. Al personale del settore tecnico-amministrativo-contabile ~~sono~~ **saranno** attribuiti compiti dello specifico profilo professionale di appartenenza inerenti ai servizi amministrativi, organizzativi, patrimoniali, economico-contabili, informatici e telematici, nonché ai servizi di supporto all'attività dirigenziale e professionale.
5. L'Agenzia può avvalersi di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del Demanio, e dagli enti territoriali, assegnato anche in posizione di comando o distacco ~~ovvero stipula contratti di lavoro a tempo determinato~~, nei limiti delle risorse stabilite dall'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per una durata non superiore al 31 dicembre 2012 e **con le risorse aggiuntive previste dall'art 118 del D. lgs. 159/2011, dal 01.01.2013 può continuarsi ad avvalere del predetto personale e stipulare contratti di lavoro a tempo determinato.**

ART. 6

(Copertura dei posti)

1. Nell'ambito della dotazione di personale di cui ~~alla tabella A~~ **all'art. 5**, il Direttore, sentito il Consiglio direttivo, provvede alla ripartizione dei posti di livello non dirigenziale tra i profili professionali e alla loro distribuzione tra le unità organizzative e le sedi secondarie.
2. Alla copertura dei posti si provvede attraverso le procedure di mobilità e le forme di accesso di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, alle quali sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso delle qualità di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

ART. 7

(Incarichi di funzione dirigenziale)

1. L'area dirigenziale ~~di cui alla tabella A~~ si articola nella prima e nella seconda fascia. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 **con eccezione del disposto di cui al comma 5 bis**, e delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare. I dirigenti in grado di soddisfare tali esigenze sono individuati sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacità professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.
2. La durata degli incarichi è correlata agli obiettivi prefissati e, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo n. 165/2001, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.
3. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia dell'incarico di ufficio dirigenziale generale, la durata dell'incarico è pari a tre anni.
4. ~~L'incarico~~ **Gli incarichi** di livello dirigenziale generale, previamente *comunicati* al Ministro, ~~è sono conferite~~ con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio direttivo dell'Agenzia. Gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono conferiti, sentito il

Direttore, dal dirigente ~~dell'Ufficio per la pianificazione strategica e le risorse umane di livello generale designato dal Direttore per la gestione delle risorse umane.~~

ART. 8

(Accesso dall'esterno alle qualifiche non dirigenziali)

1. L'accesso dall'esterno alle qualifiche non dirigenziali avviene per i posti vacanti e disponibili, con concorso pubblico per esami effettuato nel rispetto dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso per l'accesso all'area funzionale terza di cui al comma 1 dell'articolo 6, sono ammessi i soggetti in possesso, oltre che dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 2, primo periodo, del diploma di laurea o di laurea specialistica coerenti con le professionalità da selezionare ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati. Al concorso per l'accesso all'area funzionale seconda sono ammessi i soggetti in possesso, oltre che dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 2, primo periodo, del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
2. ~~Per il reclutamento del personale di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si provvede con concorso espletato nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurando trasparenza, economicità e celerità di svolgimento. Resta fermo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 2.~~

ART. 9

(Valutazione del personale)

1. L'Agenzia si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione del Ministero dell'interno per assicurare il processo di misurazione e valutazione delle strutture e dei dirigenti nonché gli adempimenti degli obblighi di integrità e trasparenza, fissati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

ART. 10

(Assegnazioni e trasferimenti per esigenze di servizio)

1. In relazione alle assegnazioni e ai trasferimenti del personale dettati esclusivamente da esigenze di servizio, l'Agenzia può attivare, nell'ambito della contrattazione integrativa, adeguate forme di incentivazione della mobilità.

ART. 11

(Incarichi professionali)

1. L'Agenzia può stipulare, nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per periodi di tempo limitato contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza e di prestazione professionale per specifiche professionalità non disponibili nell'Agenzia. Il compenso è commisurato alle condizioni di mercato e alla professionalità richiesta.

CAPO III

Disposizioni transitorie e finanziarie

ART. 12

(Disposizioni transitorie)

- In relazione a specifiche esigenze delimitate nel tempo, il Direttore, previa delibera del Consiglio direttivo, può organizzare strutture temporanee di livello non dirigenziale che operano, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, avvalendosi anche del personale di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- Il personale in posizione di comando o analogo provvedimento, in servizio presso l'Agenzia alla data di entrata in vigore del presente regolamento è inquadrato, a domanda, con effetto immediato nei ruoli dell'Agenzia, previa valutazione positiva e comparativa della professionalità e dei titoli di servizio e di studio in relazione alla fascia o profilo da ricoprire, posseduti dal dipendente al momento della presentazione della domanda. L'inquadramento è subordinato alla disponibilità del posto nell'ambito della dotazione di personale di cui alla tabella A all'art. 6 nella fascia o nel profilo professionale equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro ovvero a quello ricoperto presso l'Agenzia, individuato sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza definita con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio direttivo, sulla base dei parametri di equiparazione indicati nel D. Lgs. 193/2003, per quel che concerne le forze di polizia, e /o sulla base del trattamento economico in godimento nell'Ente di appartenenza. Al personale inquadrato è riconosciuto, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza mediante assegno *ad personam* **non** riassorbibile e non rivalutabile. La domanda deve pervenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale termine è notificato al personale interessato. L'inquadramento è effettuato dal Direttore non oltre i trenta giorni successivi ed è modificato qualora, con riferimento al momento dell'inquadramento stesso, l'amministrazione di provenienza riconosca al dipendente interessato un diverso trattamento giuridico. Ove più favorevole, al personale in regime di diritto pubblico, che presterà servizio presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo verrà mantenuto il trattamento economico accessorio in godimento.

ART. 13

(Disposizione finanziaria)

- All'attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

TABELLA ALLEGATA

<u>TABELLA A</u>	
<u>(articolo 6, comma 1)</u>	
<u>FASCE / AREE FUNZIONALI</u>	
<u>-DIRIGENTI</u>	
<u>Dirigenti di prima fascia</u>	<u>1</u>
<u>Dirigenti di seconda fascia</u>	<u>4</u>
<u>-AREE</u>	
<u>Area funzionale terza fascia 6</u>	<u>5</u>
<u>Area funzionale terza fascia 4</u>	<u>5</u>
<u>Area funzionale terza fascia 3</u>	<u>5</u>
<u>Area funzionale terza fascia 1</u>	<u>4</u>
<u>Area funzionale seconda fascia 3</u>	<u>4</u>
<u>Area funzionale seconda fascia 2</u>	<u>2</u>
<u>TOTALE</u>	<u>30</u>